



prendendo in particolare in considerazione le sue condizioni finanziarie complessive, la sua capacità produttiva e/o reddituale, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio, sembrando piuttosto che la banca convenuta si fosse limitata a constatare il dedotto inadempimento della società.

Quanto al *periculum in mora* deduceva che, come affermato dalla giurisprudenza di merito, il danno imminente e irreparabile conseguiva dalla stessa segnalazione illegittima in Centrale Rischi. Al riguardo, inoltre, la ricorrente riferiva che l'istituto di credito  
aveva recentemente rifiutato la concessione di un finanziamento di euro 16.000,00 ad essa medesima proprio a causa della segnalazione effettuata dalla convenuta.

Si costituiva .....contestando la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. In particolare, riferiva che la segnalazione in Centrale Rischi della società S.n.c. trovava origine, non nel rapporto di conto corrente, rispetto al quale erano state dedotte le asserite contabilizzazioni illegittime, bensì dall'inadempimento della società nel rimborso del finanziamento di euro 25.239,78 concesso in data 27/4/2015 e in relazione al quale non era stata formulata alcuna contestazione. Riferiva, inoltre, che rispetto a tale finanziamento erano state pagate solo le prime 7 rate, delle 24 complessive, sicché, trascorso più di un anno dall'interruzione del rimborso, in data 27/12/2016, .....aveva dichiarato la S.n.c. decaduta dal beneficio del termine, aveva comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente e l'aveva invitata all'immediato pagamento dei debiti, che ammontavano ad euro 17.636,04, per il finanziamento e ad euro 42,01, per il conto corrente. Infine, la resistente deduceva che con comunicazione del 18/1/2017 aveva informato la società ricorrente, ai sensi e per gli effetti della Circolare n. 139, dell'11/2/1991, della segnalazione a sofferenza per l'esposizione in essere.

§. 2 – Con ordinanza del 25/5/2017 il giudice di *prime cure* rigettava il ricorso per l'assenza del *fumus boni iuris*. Secondo il Tribunale, tra l'altro, “*la valutazione sulle condizioni economiche del cliente, che la banca è tenuta ad effettuare, si connota per la discrezionalità tecnica e la segnalazione è doverosa in presenza dei requisiti...*” richiesti dalla normativa tecnica. Presupposti che, nel caso di specie, secondo il primo giudice sussistevano, atteso il grave e perdurante inadempimento della società ricorrente nel rimborso del finanziamento (“*un anno dal pagamento dell'ultima rata di finanziamento fino al momento della iscrizione a sofferenza*”).

§. 3 – Con ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., depositato il 15/6/2017, la società S.n.c. proponeva reclamo avverso la predetta ordinanza per l'integrale riforma della stessa. Secondo la società reclamante il giudice di *prime cure* aveva errato, poiché avrebbe fatto discendere la mancanza del *fumus boni iuris* dall'errata indicazione in ricorso della natura del debito. In realtà, secondo parte reclamante, oggetto del procedimento non era la natura o la mancata contestazione del debito, bensì l'esistenza di una posizione debitoria, che meritasse o meno la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi. Inoltre, parte reclamante osservava che il giudice di *prime cure* non aveva considerato il mancato svolgimento di indagini, da parte della banca, in ordine alla sussistenza di una situazione patrimoniale deficitaria, equiparabile alla



condizione d'insolvenza. Infine, osservava la stessa reclamante, il primo giudice non aveva esaminato la relazione sulla situazione economica della società datata 13/02/2017, predisposta dal proprio consulente, dalla quale si evinceva un utilizzo nella norma, sia dei finanziamenti a revoca, che di quelli "autoliquidanti" e, comunque, "nettamente sotto il 100% del rapporto tra accordato operativo e utilizzato".

Si costituiva a propria volta l'istituto di credito, resistendo al gravame e chiedendo la conferma del provvedimento impugnato. L'appellato ribadiva le proprie eccezioni alla pretesa avversaria. Replicava di aver effettuato la valutazione economico finanziaria del rapporto, al contrario di quanto sostenuto da parte reclamante e che, comunque, difettava il requisito dell'irreparabile pregiudizio, atteso che, per espressa ammissione della

S.n.c., la società, nonostante la segnalazione, aveva in essere affidamenti e finanziamenti con altri istituti di credito. \*

§. 4 – Il reclamo deve essere accolto per i motivi di cui in prosieguo.

§. 4.1 – In primo luogo, deve osservarsi che, come correttamente osservato da parte reclamante, oggetto del presente procedimento è la verifica, seppur sommaria, stante il rito, della legittimità o meno della segnalazione a sofferenza, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, della posizione della società S.n.c., da parte di .....S.p.a. Conseguentemente, non hanno alcun rilievo le considerazioni dell'istituto di credito convenuto, in ordine alla mancata contestazione, da parte della reclamante, dell'inadempimento del finanziamento dell'aprile 2015.

Orbene, nel caso che occupa, la segnalazione a sofferenza operata da parte convenuta risulta illegittima.

Ai sensi del punto 1.5, Sezione II, Capitolo II, Circolare n. 139 dell'11/2/1991 della Banca di Italia, "*nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. ... L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.*"

Pertanto, perché possa accedersi alla segnalazione di un credito a sofferenza alla Centrale Rischi, la stessa non può costituire il risultato dell'analisi dei singoli rapporti, che siano in corso di svolgimento, tra la banca segnalante ed il cliente, ma è necessario che l'istituto di credito attenda ad una valutazione incentrata sulla considerazione complessiva della situazione patrimoniale, quale riferita al soggetto interessato.

Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità "*la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario*



*inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza"* (Cass. civ. Sez. 1, sent. n. 15609 del 09/07/2014). Dello stesso avviso la giurisprudenza di merito, che richiede verifiche approfondite, estese a rapporti bancari distinti da quello intrattenuto con l'intermediario segnalante (*"Prima di segnalare un nominativo a sofferenza, l'intermediario è tenuto ad effettuare una verifica sull'intera esposizione debitoria del cliente, inclusa l'emissione di decreti ingiuntivi contro lo stesso ed è inoltre tenuto ad accertare l'effettiva consistenza patrimoniale del cliente in relazione all'ammontare del credito, la circostanza se si tratti di debitore monoaffidato o pluriaffidato, l'eventuale esistenza di iniziative giudiziarie da parte di terzi creditori e la capacità reddituale del cliente"*. cfr. Trib. Bari 11/1/2017).

Niente di tutto ciò risulta essere stato compiuto nel caso in esame da parte della banca convenuta o, meglio, non vi è prova che l'istituto di credito abbia mai svolto le indagini e le verifiche sopra riportate, pur avendone la possibilità. L'inadempimento protratto per oltre un anno – peraltro di non rilevante importo (circa euro 17.000,00) – non può costituire, da solo, presupposto per la segnalazione a sofferenza, la quale, al contrario, richiede una situazione patrimoniale deficitaria, di grave e non transitoria difficoltà economica. In mancanza della prova di siffatta valutazione, la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi sembra più che altro essere dipesa dal mancato rimborso del finanziamento. Né è dato comprendere per quale motivo l'istituto di credito abbia atteso quasi un anno per risolvere i rapporti bancari con la S.n.c. Anzi, tale attesa fa propendere per una valutazione in senso opposto, poiché evidentemente la banca riteneva che la società potesse rimborsare il prestito.

Peraltro, dalla documentazione prodotta da parte reclamante non emergono elementi che facciano ritenere sussistente una situazione deficitaria della S.n.c., cioè, come richiesto dalla giurisprudenza, di grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (cfr. Cass. civ. Sez. 1, sent. n. 15609 del 09/07/2014). Dal rapportino della Centrale Rischi (doc. 3 fascicolo primo giudizio parte reclamante), emerge l'esistenza di affidamenti in corso con altri istituti di credito non appostati a sofferenza, anche per importi maggiori del finanziamento ricevuto dalla ..... La relazione del tecnico della reclamante, seppure si tratti di atto di parte, costituisce indubbiamente argomento di prova, se solo si considera che l'istituto di credito si è limitato ad una contestazione generica senza, soprattutto, opporre dati contabili contrari o di segno opposto.

**§. 4.2** – Parimenti sussiste il pericolo di pregiudizio imminente e irreparabile. Come già rilevato da questo Tribunale *"... a seguito di una segnalazione illegittima, il periculum è in re ipsa, di talchè si potrebbe anche non provarlo specificamente, atteso che un'ingiusta segnalazione produce di per sé un danno al soggetto segnalato, consistente nell'impossibilità di accesso al credito, ed i suoi effetti risultano addirittura permanenti, dovendosi ritenere fatto notorio che una tale segnalazione si riflette in termini altamente negativi sul merito creditizio imprenditoriale, determinando una sorta di reazione negativa a catena del ceto bancario, sì che l'iniziativa di un istituto di credito non può*



*passare inosservata agli altri che, da quel momento in avanti, sono indotti a ritenere che un ulteriore affidamento e la mancata richiesta di rientro determini un rischio neppure giustificabile rispetto ai vertici aziendali. (Trib. Milano, 16 giugno 2015)”. (cfr. Trib. Cuneo ord. 4/4/2017). Nella presente fattispecie è peraltro provato che la*

S.n.c. si è vista rifiutare la concessione di un mutuo da parte da altro istituto di credito, proprio a causa della segnalazione a sofferenza, compiuta da .....S.p.a., in Centrale Rischi (doc. 4 fascicolo primo giudizio parte reclamante)

Ne consegue che il reclamo deve essere accolto e l'ordinanza del primo giudice deve essere riformata.

**§. 5** – Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (con riferimento ad un procedimento cautelare di valore indeterminabile a complessità bassa), ad .....spetterà rimborsare alla società S.n.c

\*\* le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.843,00 (di cui euro 1.690,00 per fase di studio della controversia; euro 810,00 per la fase introduttiva del giudizio; euro 567,00 per la fase di istruzione e trattazione; euro 1.145,00 per la fase decisionale; euro 631,00 per spese generali nella misura del 15% sul compenso tabellare) oltre IVA e CPA, come per legge.

\*\* le spese di competenza del giudizio precedente, da liquidarsi in euro 2.300,00 (comprenditive di spese generali nella misura del 15% sul compenso tabellare), oltre IVA e CPA, come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Cuneo, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, in accoglimento, del reclamo proposto da S.n.c., con ricorso depositato in data 14/4/2016

in riforma

dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 25/7/2017, nel procedimento cautelare n. R.G. 1113/2017,

ordina

alla resistente .....di procedere all'immediata cancellazione, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, della segnalazione a sofferenza della società S.n.c., effettuata dal medesimo istituto di credito in data 11/1/2017;

condanna

.....a rifondere a

S.n.c. le spese di lite di entrambi i giudizi, da liquidarsi, quanto al presente giudizio in complessivi euro 4.843,00, oltre IVA e CPA, come per legge e, quanto al giudizio di *prime cure*, in complessivi euro 2.300,00, oltre IVA e CPA, come per legge, Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 12/7/2017.



Il Giudice estensore  
Mauroernesto Macca

Il Presidente  
Paolo Giovanni Demarchi Albengo

